



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°125 TFT 11 del 29 ottobre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 29 ottobre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 518/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Don Bosco Partinico;

sig. Marino Camillo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Don Bosco Partinico);

sigg. Choukri El Haj Ali, David Salvatore, Pirreca Pietro Roberto e Polizzi Andrea, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/09/19 proc. 3689/1334 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico;

l'inibizione. di 12 mesi a carico del Presidente deferito sig. Marino Camillo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Choukri El Haj Ali, David Salvatore, Pirreca Pietro Roberto e Polizzi Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 120,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico;

l'inibizione. di 1 mese a carico del Presidente deferito sig. Marino Camillo;
 ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Choukri El Haj Ali, David Salvatore, Pirreca Pietro Roberto e Polizzi Andrea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 519/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Kamarat;

sig. Longo Angelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Kamarat);

sigg. Alfano Filippo, Calderone Lorenzo, Loggia Giuseppe, Mangiapane Antonino e Salemi Salvatore, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/09/19 proc. 3712/1375 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Kamarat;

l'inibizione di 12 mesi a carico del Presidente deferito sig. Longo Angelo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alfano Filippo, Calderone Lorenzo, Loggia Giuseppe, Mangiapane Antonino e Salemi Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Kamarat;
l'inibizione di 1 mese a carico del Presidente deferito sig. Longo Angelo;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Alfano Filippo, Calderone Lorenzo, Loggia Giuseppe, Mangiapane Antonino e Salemi Salvatore.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 520/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Ragusa (oggi A.S.D. Ragusa Calcio);
sig. Vitale Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Ragusa oggi A.S.D. Ragusa Calcio);
sigg Appiano Carlo, Ascia Angelo, Baki Barkli, Bellina Giovanni, Bellina Terra Andrea, Caruso Giuseppe G., Chiarenza Andrea F., Cilmi Nicolò, Criscione Marco, Di Martino Armando, Di Stefano Davide, Iannizzotto Manuel, La Carrubba Simone, La Vaccara Christopher, Lo Iacono Matteo, Macca Matteo, Manfrecataldi Matteo, Marchese Rocco, Novello Salvatore, Peluso Sebastiano, Priola Giusto R., Russo Francesco, Sillah Kekoi, Spina Dennis, tavolino Luciano, Vicari Adriano e Zangara Luca , calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza - stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/09/19 proc. 3694/1396 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 3.000,00 a carico della società Città di Ragusa (oggi A.S.D. Ragusa Calcio);

l'inibizione di 24 mesi a carico del Presidente deferito sig. Vitale Giovanni;
squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Appiano Carlo, Ascia Angelo, Baki Barkli, Bellina Giovanni, Bellina Terra Andrea, Caruso Giuseppe G., Chiarenza Andrea F., Cilmi Nicolò, Criscione Marco, Di Martino Armando, Di Stefano Davide, Iannizzotto Manuel, La Carrubba Simone, La Vaccara Christopher, Lo Iacono Matteo,

Macca Matteo, Manfredataldi Matteo, Marchese Rocco, Novello Salvatore, Peluso Sebastiano, Priola Giusto R., Russo Francesco, Sillah Kekoi, Spina Dennis, tavolino Luciano, Vicari Adriano e Zangara Luca.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005/2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 800,00 a carico della società Città di Ragusa (oggi A.S.D. Ragusa Calcio);
l'inibizione di 6 mesi a carico del Presidente deferito sig. Vitale Giovanni;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Appiano Carlo, Ascia Angelo, Baki Barkli, Bellina Giovanni, Bellina Terra Andrea, Caruso Giuseppe G., Chiarenza Andrea F., Cilmi Nicolò, Criscione Marco, Di Martino Armando, Di Stefano Davide, Iannizzotto Manuel, La Carrubba Simone, La Vaccara Christopher, Lo Iacono Matteo, Macca Matteo, Manfredataldi Matteo, Marchese Rocco, Novello Salvatore, Peluso Sebastiano, Priola Giusto R., Russo Francesco, Sillah Kekoi, Spina Dennis, tavolino Luciano, Vicari Adriano e Zangara Luca.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 521/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Davide Giovanni Pintus

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Piano Tavola Calcio (oggi A.S.D. Calcio Belpasso);

sig. Magri Andrea (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Piano Tavola Calcio oggi A.S.D. Calcio Belpasso);

sigg. Bertolo Graziano, Bruno Eugenio, Celano Salvatore, Corsaro Francesco, D'amore Vincenzo, Di Mauro Antinio, Fischetti Christian, Giacalone Salvatore, Leonardi Alfonso, Lingaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Lupino Cirino, Magri Benedetto, Palazzolo Rosario, Platania Simone, Plurione Angelo, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Santangelo Alessio Paolo, Scalia Gianluca e Scavuzzo Santo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/09/19 proc. 3859/1414 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 2.000,00 a carico della società A.S.D. Piano Tavola Calcio (oggi A.S.D. Calcio Belpasso);

l'inibizione di 18 mesi a carico del Presidente deferito sig. Magri Andrea; squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bertolo Graziano, Bruno Eugenio, Celano Salvatore, Corsaro francesco, D'amore Vincenzo, Di Mauro Antinio, Fischetti Christian, Giacalone Salvatore, Leonardi Alfonso, Lingaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Lupino Cirino, Magri Benedetto, Palazzolo Rosario, Platania Simone, Plurione Angelo, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Santangelo Alessio Paolo, Scalia Gianluca e Scavuzzo Santo .

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Piano Tavola Calcio (oggi A.S.D. Calcio Belpasso);

l'inibizione di 5 mesi a carico del Presidente deferito sig. Magri Andrea; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bertolo Graziano, Bruno Eugenio, Celano Salvatore, Corsaro francesco, D'amore Vincenzo, Di Mauro Antinio, Fischetti Christian, Giacalone Salvatore, Leonardi Alfonso, Lingaglossa Fabio, Lo Giudice Gabriele, Lupino Cirino, Magri Benedetto, Palazzolo Rosario, Platania Simone, Plurione Angelo, Russo Alfio Samuele, Salluzzo Simone, Santangelo Alessio Paolo, Scalia Gianluca e Scavuzzo Santo .

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI